



## REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE GIUSTIZIA NUOVA

ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28  
e del decreto 18 ottobre 2010, n. 180

**Ambito di applicazione:** Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione esperite con l'organismo Giustizia Nuova in tutte le sedi, comunicate al Ministero della Giustizia consultabili sul sito [www.Giustizianuova.it](http://www.Giustizianuova.it).

Il regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed è vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

**Istanza:** L'istanza può essere singola o congiunta e va preferibilmente presentata sui modelli approvati dal responsabile dell'organismo e con le modalità previste dal regolamento scaricabili dal sito. Eventuali istanze presentate su modulistica diversa verranno accettate, ma l'organismo si riserva la facoltà di richiedere eventuale integrazione della domanda. E' consentita sia la presentazione tradizionale che la trasmissione telematica dell'istanza di mediazione.

**Durata:** La procedura di mediazione ha una durata massima di 4 mesi che decorrono dal giorno del deposito dell'istanza presso una delle sedi accreditate o da quella dell'invio online con posta certificata, o da quella della presentazione di eventuale integrazione richiesta .

**Nomina dei mediatori:** Il mediatore è nominato da Giustizia Nuova tra quelli accreditati dal Ministero della Giustizia e pubblicati nell'elenco consultabile sul sito



[www.Giustizianuova.it](http://www.Giustizianuova.it) . Il nominativo di ciascun mediatore è associato ad un link contenente: il curriculum del mediatore, un dettagliato profilo professionale e le eventuali specializzazioni. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo si riserva di nominare uno o più mediatori ausiliari senza ulteriori spese aggiuntive per le parti e quando ciò non è possibile si riserva di nominare esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali . Il compenso dei consulenti nominati sarà determinato dalle tariffe professionali se esistenti o diversamente sarà concordato con le parti ed il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

**Eventuale gradimento nella nomina dei mediatori:** Nell'istanza di mediazione la parte può esprimere un gradimento nella nomina del mediatore. Detto gradimento verrà preso in considerazione solo se la parte chiamata non si opporrà a tale richiesta e compatibilmente con i criteri di terzietà, competenza, trasparenza, correttezza e buona fede . L'organismo si riserva per motivi di organizzazione ed opportunità la facoltà di nominare un mediatore diverso da quello indicato nell'istanza, al solo fine di facilitare la conciliazione tra le parti e nel rispetto della legge e del regolamento.

**Eventuale esclusione della nomina dei mediatori:** L'istante può escludere dalla nomina uno o più mediatori risultanti dall'elenco dell'organismo, indicando per iscritto le eventuali ragioni di opportunità dell'esclusione. L'organismo nei tempi previsti, si riserva, anche , su segnalazione delle parti, nel corso del procedimento di mediazione, di sostituire il mediatore già nominato con un altro mediatore immediatamente disponibile.

**Luogo dove si svolge il procedimento:** Il procedimento si svolge in una delle sedi dell'Organismo, comunicate al Ministero consultabili sul sito [www.Giustizianuova.it](http://www.Giustizianuova.it) o in altra sede idonea e consona, con il consenso delle parti, del mediatore nominato e del responsabile dell'organismo.



**Presenza delle parti:** Alle persone fisiche è consigliato, conformemente a quanto previsto dalla legge, di presenziare personalmente agli incontri di mediazione. Per gravi e giustificati motivi è possibile farsi rappresentare in una o più sedute del procedimento da una o più persone di propria fiducia, munite di apposita delega scritta.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante o un delegato fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

**Assistenza delle parti:** Ciascuna parte può farsi assistere da una o più persone di propria fiducia nel procedimento siano essi o meno professionisti.

**Accesso agli atti:** Ciascuna parte ha diritto, in caso di adesione al procedimento di mediazione, di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo, anche telematico, secondo le modalità di legge.

**Riservatezza:** Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi, e tutte le figure, che vi partecipano hanno obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il medesimo procedimento. Tutti sono tenuti al rispetto della legge e del regolamento.

**Proposta del mediatore nominato:** Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 28/2010 il mediatore nominato può formulare una proposta con effetto di legge.

**Credito d'imposta:** Le somme corrisposte nel procedimento di mediazione costituiscono credito d'imposta a norma di legge.



Giustizia**Nuova**

**Efficacia esecutiva:** Il verbale di accordo può essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale competente ed in tal caso costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

**Indennità:** Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal d.lgs n. 180/2010 e dal presente regolamento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.